

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1499

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, CALDEROLI, BERGAMO, BOLDI, BRIGNONE, CALLEGARO, CANTONI, CASTAGNETTI, CHINCARINI, CIRAMI, COLLINO, D’AMBROSIO, DANZI, DEMASI, FALCIER, GRECO, MAINARDI, MEDURI, MUGNAI, NOVI, OGNIBENE, PALOMBO, PROVERA, SAMBIN, SCOTTI, SEMERARO, SERVELLO, MALAN, BASILE, MARANO, MELELEO, STIFFONI, CAMBER, BETTAMIO e DEGENNARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2002

Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Forse non tutti sanno che, sin dalla nascita, l'idea e l'organizzazione della Croce Rossa si lega ai drammatici eventi di una guerra, al fine di soccorrere feriti e alleviare sofferenze: nasce in Italia, a Solferino, nel 1859, nel pieno della II guerra d'Indipendenza, in una delle battaglie più sanguinose che l'Europa avesse mai vissuto.

Le origini della Croce Rossa e del diritto internazionale umanitario

Un agiato cittadino svizzero, Henry Dunant - ricordano le pubblicazioni della Croce Rossa - rimase sconvolto dal numero impressionante dei morti e dei feriti, più di 40.000 che giacevano sul campo di battaglia e, soprattutto, dal fatto che essi fossero abbandonati a loro stessi. Dunant stesso si improvvisò infermiere, radunò uomini e donne - in particolare, dal vicino borgo di Castiglione delle Stiviere - e procurò acqua, brodo, biancheria e bende per prestare soccorso; ben consapevole dell'insufficienza dei soccorsi in rapporto alle necessità, trasferì tutta la sua amarezza e, comunque, le emozioni provate durante quella strage in un libro: *Souvenir de Solferino*. Da allora, suo proposito fu cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica per la realizzazione di un progetto: creare una società di soccorso volontario in ogni Stato, con il compito di addestrare squadre per l'assistenza dei feriti in guerra.

Con il conforto del Governo svizzero, Dunant contribuì a promuovere, nell'agosto 1864, una conferenza diplomatica alla quale parteciparono i rappresentanti di dodici Governi, compresi gli Stati Uniti, unica potenza non europea. La Conferenza si concluse il 22

agosto 1864 con l'adozione della prima convenzione di Ginevra. Dieci articoli garantivano neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale sanitario e al materiale da questo utilizzato. La croce rossa su sfondo bianco venne adottata quale simbolo di protezione e neutralità, riconosciuto a livello internazionale: l'emblema, privo di significato religioso, fu scelto invertendo i colori federali della bandiera svizzera, in omaggio al Paese ospitante.

Nel 1901 Dunant ricevette il premio Nobel per la pace.

In Italia, con disposizione emanata dal Ministero della guerra il 1° giugno 1866, nasce il Corpo militare della Croce rossa italiana e il personale, inquadrato in «squadriglie di soccorso» - prime formazioni emanate dal comitato milanese per il soccorso ai malati e feriti in guerra (con il compito di «secondare in ogni momento il servizio di sanità delle armate in tempo di guerra»), poi trasformatosi in Croce rossa italiana (CRI) - viene assoggettato alla disciplina militare con adozione dell'uniforme ed equiparazione gerarchica ai gradi dell'Esercito.

Primo effetto del provvedimento è l'ulteriore disposizione dello stato maggiore che ai fini dell'impiego, in data 2 luglio 1866, assegna le «squadriglie di soccorso» alle dipendenze del 1° e del 5° Corpo d'armata, al fianco dei quali prendono parte alla III guerra d'Indipendenza.

Con legge 21 maggio 1882, n. 768, l'Associazione italiana della Croce rossa viene eretta in Corpo morale e assoggettata «all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra e della marina». Il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, quindi, all'articolo 3, accorda all'Associazione di Croce rossa «in caso di guerra, l'uso delle poste, dei tele-

grafi e delle ferrovie dello Stato, come facente parte dell'esercito». Il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, infine, all'articolo 29, determina che «gli iscritti nei vari ruoli del personale dell'associazione... sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del codice penale del regio esercito».

Dalle guerre di Indipendenza, le unità sanitarie del Corpo militare della CRI hanno preso parte a tutte le guerre combattute dall'Italia fino al 1945. Queste tappe, di onore e sacrificio, si chiamano: Custoza e Lissa (1866), Mentana (1867), Porta Pia (1870), Eritrea (1895), Libia (1911-1912), Prima Guerra Mondiale (1915-1918), Africa Orientale (1935-1936), Seconda Guerra Mondiale (1940-1943-1945).

In particolare, all'indomani del settembre del 1943, l'armistizio sorprese un gruppo di ospedali da campo CRI dislocato in Montenegro, articolato su tre ospedali attendati, il 73°, il 74° e il 79°, i cui resti, dopo giorni di marcia a piedi, si congiunsero alla divisione «Venezia» e nei quadri di tale divisione, unitamente alla «Taurinense», confluirono nella divisione italiana «Garibaldi» nel cui ambito, fusi con i fanti ed alpini, operarono durante la intera campagna nei Balcani fino al termine del conflitto.

In Italia, frattanto, formazioni del Corpo militare - nelle quali erano in forza, come sempre, anche le infermiere volontarie - venivano impiegate al fianco delle unità del rinato esercito, alle dipendenze del Corpo Italiano di Liberazione (CIL), nella 209ª divisione italiana e con il 212° comando italiano, nonchè al seguito della V Armata americana e della VIII armata britannica,

Nel corso della Resistenza, infine, suggellata con l'olocausto alle Fosse Ardeatine di due ufficiali, il tenente medico CRI Luigi Pierantoni ed il sottotenente commissario CRI Guido Costanzi, il Corpo militare della Croce rossa italiana dava ulteriori nobili prove di valore.

Gli interventi dei Corpi della CRI, ausiliari delle Forze armate, nell'ambito di missioni umanitarie internazionali

Nell'agosto del 1949, la prima Convenzione di Ginevra, sul «miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna», ratificata ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, nel riconoscere protezione al personale sanitario di Croce rossa, determina, all'articolo 26, che lo stesso «sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari».

In tale contesto, nel dopoguerra, la CRI, attraverso i suoi Corpi ausiliari delle Forze armate, è stata chiamata a talune delle più impegnative missioni umanitarie internazionali svoltesi nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Un ospedale da campo (n. 68), di circa 200 letti, rinforzato con un vasto poliambulatorio ed opportunamente potenziato ed attrezzato per il servizio chirurgico, fu inviato nell'ottobre 1951 con le Forze delle Nazioni Unite in Corea ed ivi rimase dislocato fino al gennaio 1955. Prestò in zona di operazioni un'opera tanto apprezzata, oltrechè benefica, riscuotendo la riconoscenza dei coreani e l'elogio vivissimo di tutte le autorità militari alleate e locali, che al suo comandante (generale medico professor Fabio Pennacchi, allora maggiore) fu riservato l'onore di rappresentare l'Italia alla firma dell'armistizio di Panmunjon che pose fine a quel conflitto.

La gratitudine del Governo e del popolo coreano per l'intervento umanitario del Corpo militare nel duro conflitto che aveva dilaniato la nazione è stata quindi confermata negli anni successivi con la donazione, da parte dall'Ambasciatore della Repubblica di Corea alla CRI, di una targa marmorea a ricordo della missione di soccorso.

Nel settembre 1960, poi, un ospedale militare di emergenza da 100 letti (n. 010) venne inviato nel Katanga per l'assistenza sanitaria alle Forze armate dell'ONU dislocate nel Congo. Nella zona di Elisabethville ha ope-

rato, assolvendo i suoi compiti nonostante innumerevoli disagi e non pochi pericoli, fino al 30 maggio 1964, data in cui venne disposto il rientro in Italia per fine missione, avendo l'ONU ritirato dal Congo tutte le sue truppe.

In riconoscimento del sacrificio patito, è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del caporale CRI Raffaele Soru, trucidato nel corso del sanguinoso conflitto.

A seguito degli epocali eventi che si sono susseguiti dal 1989, infine, il Corpo militare, integrato da nuclei di infermiere volontarie, ha partecipato, su richiesta del Ministero della difesa, a molteplici missioni umanitarie:

impiegando personale e mezzi per l'emergenza in Romania nel 1989, con il trasporto di aiuti umanitari con la nave della Marina militare San Marco;

impiegando un reparto sanitario, tratto dall'ospedale da campo n. 68, presso l'aeroporto di Falconara, a supporto dell'Alto Commissariato per le Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), durante la crisi balcanica dal 1993 al 1995, al fine di assistere feriti e profughi dell'ex-Jugoslavia;

a supporto sanitario nel corso dell'emergenza profughi in Ruanda, nel 1994, con l'impiego di autoambulanze presso l'aeroporto di Ciampino;

impiegando personale e mezzi nel maxi convoglio organizzato dalla CRI, nel 1996, per il trasporto e la distribuzione di aiuti umanitari nei territori della ex-Jugoslavia (Croazia e Bosnia);

a supporto sanitario del Ministero della difesa durante l'operazione IFOR 1996, mediante l'impiego sul territorio italiano di autoambulanze per il trasporto di malati e feriti;

impiegando personale specializzato (medico e logistico), su richiesta del Ministero della difesa, nella missione in Bosnia

(SFOR-1997), con inquadramento nel battaglione Genio ferrovieri dislocato a Tuzla;

con un concorso sanitario nella missione Arcobaleno in Albania (1999), richiesto dallo stato maggiore della Difesa - Difesa civile, tramite lo spiegamento e la gestione di una formazione sanitaria in Kukes e due postazioni sanitarie di pronto soccorso in Kavaje (da marzo a agosto 1999);

a supporto operativo ed organizzativo di un progetto sanitario bilaterale della Croce rossa italiana e del Comitato internazionale della Croce rossa (ICRC) a favore della popolazione in Kosovo, per la ristrutturazione e l'allestimento di diversi ambulatori e l'assistenza sanitaria presso Pec/Peje (da gennaio 2000);

a supporto del Ministero della difesa per la missione ONU in Eritrea, United Nation Mission in Eritrea and Ethiopia UNMEE, mediante impiego di ufficiali medici e infermieri (da novembre 2000); a supporto del Ministero della difesa-ispettorato logistico-Sanivet attraverso l'impiego, dal luglio 2001, di medici specialisti presso il reparto di sanità KFOR dislocato a Pec/Peje in Kosovo.

Gli interventi di soccorso per emergenze di protezione civile

Senza ripercorrere per intero l'opera del Corpo militare e delle infermiere volontarie in occasione delle calamità pubbliche che periodicamente, purtroppo, colpiscono il nostro Paese, basti ricordare - in quanto ancora vivi nella memoria - i soccorsi prestati, a seconda delle necessità, tramite l'intervento di reparti di primo soccorso, ospedali attendati, automezzi per la potabilizzazione delle acque: nel 1960, durante l'alluvione del Po nella zona del Polesine; nel 1962, a seguito del violento terremoto che ha funestato le zone del Sannio; nel 1963, a seguito del crollo della diga che gettò nel lutto le popolazioni della zona del Vayont; nel 1968 e nel 1976, a seguito dei terremoti che scossero,

rispettivamente, il Belice e il Friuli; nel 1980, in occasione del sisma che colpì la Campania e la Basilicata; nel 1984, a seguito del terremoto che ferì vaste zone dell'Abruzzo e del basso Lazio; nel 1987, 1994 e 1996, nel corso delle alluvioni che si abbatterono, rispettivamente, sulla Valtellina, sulle regioni del Nord-Ovest, in Versilia; nel 1997-98, a seguito del terremoto che colpì l'Umbria e le Marche; nel 1998, 2000 e 2001, in seguito alle alluvioni che colpirono dapprima Sarno, poi Reggio Calabria quindi le regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Elementi del Corpo militare unitamente ad infermiere volontarie, infine, sono stati inseriti nei nuclei di soccorso inviati all'estero su allarme dal Dipartimento della protezione civile, in occasione del terremoto che ha colpito le terre russe dell'Armenia nel maggio 1988, nonché all'atto della sciagura aerea nelle Azzorre del 1989.

Ricompense e concessione della bandiera

Tra le numerose attestazioni concesse prima al labaro, poi alla bandiera del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie, vale ricordare:

la medaglia d'argento al valor militare (1^a guerra mondiale 1915-1918) e la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, quest'ultima con la seguente motivazione: «Per l'opera spiegata durante la guerra di rendenzione 1915-18. Nell'organizzazione dei servizi sanitari presso l'esercito combattente e per la diuturna fervida attività nella difesa sociale contro la tubercolosi e la malaria»;

la medaglia di bronzo al valor militare (2^o conflitto mondiale 1940-1945), per la «costante prova di virtù militari... in uno spirito di altruismo e di dedizione al dovere»;

la medaglia d'oro al merito per servizi di guerra, con palma, con la seguente motivazione: «Costantemente compreso dell'alto ideale che lo induce a servire volontariamente sotto il simbolo della Croce rossa, il personale militare della CRI ha riconfermato,

nella guerra mondiale 1940-43 e nella successiva guerra di liberazione nazionale, le luminose tradizioni di fede, di abnegazione e di eroismo che dall'epoca del Risorgimento ad oggi mai furono smentite, prodigandosi, oltre i limiti del dovere ed anche fino al sacrificio della vita, nella nobile missione di alleviare i dolori e le miserie della guerra, mantenendo vivo pur nel più oscuro e turbolento scatenarsi delle passioni e delle violenze, un puro spirito di solidarietà umana sentita ed operante».

Significativo riconoscimento per l'opera – e la storia, quindi – con cui si è contraddistinto sin dall'origine il Corpo militare della CRI e con esso il Corpo delle infermiere volontarie è stato dato dalla legge 25 giugno 1985, n. 342, che, su proposta dell'allora Ministro della difesa, ha concesso la bandiera militare a ciascuno dei due Corpi, alla stregua di quella concessa all'indomani della nascita della Repubblica all'Esercito, all'Aeronautica e ai reparti già concessionari di bandiere, labari e stendardi di derivazione dello Stato monarchico. A seguito e a ricordo dell'importante evento, il Ministro della difesa ha disposto che sia celebrata il 25 giugno la festa del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della CRI.

L'attività parlamentare per l'adeguamento dei compiti del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie alle rinnovate esigenze delle Forze armate

Già con la legge 8 agosto 1995, n. 350, che ha riconosciuto il servizio prestato nel Corpo militare della CRI ai fini degli obblighi di leva, il Parlamento ha mostrato una iniziale attenzione nei confronti di un settore militare che, benchè sottoposto (come è ovvio che sia) al regolamento di disciplina militare e al codice penale militare, sconta tutt'oggi di essere vincolato ad una normativa obsoleta, risalente al 1936!

Peraltro, più in generale, l'intera gestione della CRI è stata oggetto negli ultimi anni di indagine parlamentare, sia nell'attuale che nella precedente legislatura. Tenuto conto delle risultanze delle predette indagini e degli impegni assunti, contestualmente, dal Governo in occasione della discussione ed approvazione di mozioni riguardanti in particolare l'adeguamento dei compiti del settore militare alle rinnovate esigenze dei servizi sanitari delle Forze armate ed in relazione all'attuale contesto internazionale, con il presente disegno di legge si intende, da una parte, colmare definitivamente talune anacronistiche lacune normative che discriminano gli appartenenti al Corpo militare rispetto al personale delle Forze armate e, dall'altra, aggiornare compiti e organizzazione di un settore della Croce rossa italiana che non solo ne rappresenta la tradizione - e, in questo senso, il tratto originario e peculiare rispetto alle società di Croce rossa di altri Paesi - ma pure la struttura efficiente per il conseguimento degli obiettivi umanitari, dettati dalla normativa internazionale, sino ad oggi, in ogni circostanza, conseguiti.

In particolare, quanto al contenuto del disegno di legge, con l'articolo 1 si delega il Governo ad adeguare l'attività del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie a quella delle Forze armate. Vengono confermati i compiti assegnati a ciascuna Croce rossa nazionale dalle Convenzioni internazio-

nali di Ginevra del 1949 e assegnati anche compiti di soccorso sanitario di massa in relazione alle più attuali emergenze, in realtà ad oggi - come si evince dalla presente relazione - già assolti. Sono, quindi, individuati i criteri ordinamentali ed organizzativi dei Corpi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega

Con l'articolo 2 si dettano le prime norme di attuazione per il riconoscimento ai militari della CRI, già in servizio continuativo e già retribuiti nell'ambito delle ordinarie sovvenzioni dello Stato, dello stato giuridico proprio delle Forze armate, favorendo al tempo stesso la più ampia mobilità del personale nei ruoli civili dell'istituzione, a copertura delle vacanze organiche.

Con l'articolo 3 si intende adeguare la normativa, per alcuni aspetti forse tuttora idonea, ma per altri senz'altro da modificare, che regola lo stato del personale militare volontario della CRI in congedo.

Con l'articolo 4, infine, tenendo conto sostanzialmente dello stanziamento già attribuito in via ordinaria dal Ministero della difesa alla CRI, per il funzionamento dei suoi Corpi ausiliari delle Forze armate, si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle eventuali ulteriori risorse ai fini della copertura finanziaria necessaria per l'entrata in vigore dei decreti legislativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino dei Corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa e l'impiego del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana (CRI) alle rinnovate esigenze dei servizi sanitari delle Forze armate, nell'ambito del crescente concorso alle operazioni internazionali di pace e degli interventi di soccorso sanitario di massa. In conformità alle convenzioni di Ginevra e alle norme del diritto internazionale umanitario recepite dall'ordinamento interno e nel rispetto dei principi fondamentali comuni alle società nazionali di Croce rossa, il Governo nell'esercizio della delega si conforma ai criteri direttivi indicati dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le funzioni che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a svolgere sono le seguenti:

a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra dell'8 dicembre 1949, ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonchè delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli

internati e dei dispersi, nonché l'opera di assistenza ai rifugiati;

c) organizzare e svolgere servizi di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali.

3. L'organizzazione dei Corpi è così articolata:

a) le direttive sulla concreta organizzazione dei servizi della CRI ausiliari delle Forze armate e sulla preparazione del relativo personale sono indicate dal Ministero della difesa. In conformità, la Croce rossa italiana è tenuta a provvedere in via ordinaria alla formazione del personale, al suo aggiornamento tramite anche la partecipazione ai cicli addestrativi delle Forze armate, e alla corretta ed efficiente gestione dei materiali, dei mezzi e delle infrastrutture di pertinenza dei Corpi suddetti;

b) le autorità di vertice dei Corpi della CRI ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente generale dell'istituzione. Gli organi centrali dei Corpi sono costituiti dall'Ispettorato del Corpo militare e dall'Ispettorato del Corpo delle infermiere volontarie;

c) l'Ispettore del Corpo militare e l'Ispettrice del Corpo delle infermiere volontarie provengono dai rispettivi ruoli e, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il presidente generale dell'istituzione, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli organi territoriali periferici dei Corpi, denominati centri di mobilitazione, hanno sede, di norma, presso ogni regione e dipendono direttamente dai rispettivi ispettorati. La struttura operativa del Corpo militare della CRI può altresì essere ripartita in comandi, in conformità all'organizzazione dell'Esercito, con il compito di assicurare anche il collegamento con i corrispondenti comandi delle Forze armate;

e) le disposizioni per la mobilitazione e l'impiego dei Corpi delle CRI in ausilio alle Forze armate sono impartite dallo stato maggiore della Difesa. Il presidente generale della CRI è tenuto a darne immediata esecuzione attraverso gli Ispettorati dei rispettivi Corpi;

f) onde favorire la riorganizzazione operativa e di mobilitazione dei Corpi di cui alla lettera c), il Ministero della difesa provvede all'individuazione e alla eventuale cessione gratuita di immobili in disuso;

g) è promossa la comune partecipazione di ufficiali delle Forze armate e della CRI, presso i rispettivi istituti di istruzione, a corsi di diritto internazionale umanitario e di medicina delle catastrofi.

4. La modifica della normativa sul personale del Corpo militare si attiene ai seguenti criteri:

a) determinare il quadro organico e l'entità numerica del contingente del Corpo militare in servizio permanente effettivo, riconoscendo al relativo personale, per il quale permane rapporto di impiego con la CRI, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e previdenziale in conformità a quello previsto per il personale nel medesimo stato delle Forze armate, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1. Da tale data decorre pertanto l'anzianità da attribuire al grado superiore sulla base della nuova normativa per coloro i quali ne hanno titolo, ma non erano in possesso dei requisiti richiesti per l'avanzamento dalle disposizioni precedentemente vigenti. Fino a tale data, resta comunque salvo il diritto al grado maturato e conseguibile sulla base della previgente normativa;

b) favorire l'accesso al contingente in servizio permanente effettivo mediante concorso ai gradi iniziali per titoli ed esami, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa iscritti nei ruoli in congedo del Corpo militare della CRI. I volontari reclutati nelle Forze armate e congedati senza demerito ac-

cedono altresì, con riserva di posti, al predetto concorso con titolo di preferenza;

c) favorire la mobilità del personale del Corpo militare nei ruoli civili della CRI, a copertura delle vacanze organiche, privilegiando chi già nel corso del servizio sia stato prevalentemente impegnato in strutture o funzioni civili dell'ente. Al personale trasferito, previo ricollocamento in congedo, nei ruoli civili dell'istituzione è riconosciuto il livello professionale, il trattamento economico e l'anzianità di servizio maturati ai fini degli sviluppi di carriera, nonché la preferenza per la sede di servizio.

5. La riorganizzazione del Corpo delle infermiere volontarie della CRI è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) le infermiere volontarie della CRI, che hanno assimilazione di rango agli ufficiali, prestano servizio nelle formazioni sanitarie del Corpo militare della CRI e, ove richiesto, in quelle delle Forze armate. In occasione di conflitti armati, si fregiano delle stellette militari e sono assoggettate alla disciplina militare. L'ispettrice è assimilata al rango di generale. Le infermiere volontarie possono altresì concorrere ai servizi assistenziali dell'istituzione;

b) il diploma di infermiera volontaria della CRI, giuridicamente riconosciuto ai fini dell'assolvimento dei servizi nella CRI e nelle Forze armate, consente l'accesso, nel caso di possesso degli altri requisiti richiesti, all'annualità finale del corso per la qualifica di infermiere professionale. Alla formazione delle infermiere volontarie la CRI provvede attraverso gli ospedali militari e civili o proprie scuole ordinate allo scopo.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per adeguare le disposizioni regolamentari che risultino in contrasto

con la disciplina da deliberare ai sensi della presente legge.

7. Gli schemi dei decreti legislativi, previsti dal comma 1, sono inviati, dopo l'eventuale acquisizione degli altri pareri stabiliti per legge, al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, gli atti normativi sono comunque emanati anche in mancanza del predetto parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini stabiliti ai sensi del comma 1, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

8. Il presidente della CRI, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun anno finanziario, trasmette al Ministero della difesa copia del bilancio e del conto consuntivo, nonché una relazione circa l'utilizzazione delle sovvenzioni ricevute dal Ministero stesso in ordine all'attività svolta dai Corpi ausiliari delle Forze armate.

Art. 2.

(Norme di attuazione relative all'inquadramento in servizio permanente effettivo dei militari già in servizio continuativo)

1. In fase di prima applicazione, transitano in servizio permanente effettivo: gli ufficiali della CRI in servizio continuativo, quali vincitori di precedenti concorsi selettivi per la copertura di vacanze organiche, indetti in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 1986 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 1988; i sottufficiali della CRI in servizio continuativo che risultino vincitori dei precedenti concorsi selettivi indetti a copertura di vacanze organiche; i militari della CRI appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 12 della legge 28

ottobre 1986, n. 730; i militari richiamati in servizio, precedentemente ai decreti sopra indicati e trattenuti in servizio, senza soluzione di continuità, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione, altresì, gli ufficiali e i sottufficiali della CRI che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato nel corso dell'ultimo quinquennio, senza incorrere in sanzioni disciplinari di stato, servizio ininterrotto, con rapporto di impiego, nel Corpo e che alla stessa data si trovino in posizione di servizio possono richiedere l'immissione nel contingente in servizio permanente effettivo di cui al comma 1.

3. L'iscrizione nel contingente in servizio permanente ha luogo con il grado e con l'anzianità posseduti dal militare, anche in soprannumero, in sede di prima applicazione, rispetto all'entità del contingente determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a).

4. A tutto il personale di cui al presente articolo è concessa la opzione per il transito nei ruoli civili dell'istituzione secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, lettera c), con facoltà del presidente generale, valutate le esigenze, di acconsentire all'iscrizione nei ruoli anche in soprannumero.

Art. 3.

(Adeguamento della normativa relativa al personale militare volontario della CRI in congedo)

1. Nell'esercizio della delega, il Governo assicura che la normativa inerente il personale militare volontario della CRI in congedo, mobilitabile nelle situazioni di emergenza oltrechè per attività addestrative, sia adeguata con particolare riguardo al riordino dei ruoli, delle specialità e dei gradi nell'Esercito, alla tutela del posto di lavoro all'atto del richiamo in servizio e agli aspetti previdenziali e di quiescenza connessi.

2. Per gli ufficiali in possesso di anzianità pregresse, iscritti nel Corpo militare con riconoscimento di grado acquisito nelle Forze armate, l'inizianità da attribuire ai fini della promozione a scelta decorre dalla data del decreto di nomina e non può prescindere da un periodo di servizio effettivamente prestato nel Corpo.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Qualora derivassero oneri ulteriori dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1, la loro emanazione è condizionata dalla sussistenza di idonee risorse per la copertura dei conseguenti oneri nell'ambito della legge finanziaria per l'anno successivo.

